

«**SUPERBONUS 110%**»

I professionisti avranno un ruolo chiave al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto.

Ma anche tanti rischi.



D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Art. 119

comma 14

I **soggetti*** stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli **IMPORTI** degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

** **Tecnico abilitato**: soggetto abilitato alla **progettazione di edifici e impianti** nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;*

Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”

DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS

Punto 3 - Spese complessive e dichiarazioni

- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: _____ euro
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. __ con la compagnia assicuratrice _____, per un importo di lavori pari a (mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza) euro di cui si allega copia e che
- la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro.
- Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:
 - 1) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
 - 2) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
 - 3) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

(aggiungere le righe necessarie);

LEGGE DI BILANCIO

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, **specifico** per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, **da integrare** a cura del professionista ove si renda necessario;
- c) garantisca, se in operatività di claims made, **un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.**

*In alternativa il professionista può optare per una **polizza dedicata** alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)*

ANALISI LEGGE BILANCIO

Massimale specifico : la polizza RC ordinaria non è sufficiente!

La legge prevede postuma per 5 anni ma non è chiaro se si intende cessazione di questa specifica attività o cessazione totale delle attività del professionista per chiusura partita iva o cancellazione dall'albo.

E comunque 5 anni di postuma NON sono idonei !

*...«gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale». «L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere **notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno** successivo a quello del relativo utilizzo».*

Come per le polizze RC tradizionali dove ogni Compagnia regola e gestisce il rischio a suo piacimento... per validità temporale, per il vincolo di solidarietà, per il danno alle opere, per i danni di natura patrimoniale...etc

Anche per questo tipo di copertura DEDICATA ci saranno molte differenze, non essendoci normativo di legge ben definito!

- VALIDITÀ TEMPORALE
- VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
- MASSIMALI
- FRANCHIGIA E/O SCOPERTO
- DANNO ERARIALE



VALIDITÀ TEMPORALE - POSTUMA

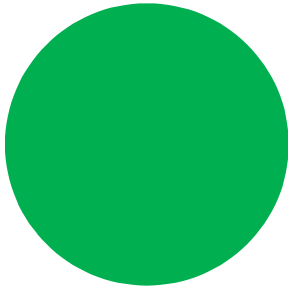
I 5 anni previsti dalla legge non sembrano tutelanti!

Meglio 10

- Chi a pagamento
- chi in automatico già compresa in polizza
- chi con **facoltà di recesso per sinistro (assolutamente da evitare)** e chi no...

quindi...la migliore deve avere

VALIDITÀ TEMPORALE



- Postuma 10 anni a cessazione del contratto e non per altri motivi (*decesso, cessazione attività, cessazione benefici*)
- Già contrattualizzata e quindi pagata nel premio iniziale
- Non disdettabile per sinistro per l'intera durata dei 10 anni

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ:

Art. 23 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ'

Quale è la migliore clausola per il professionista?

Vincolo di solidarietà

Nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile **solidalmente con altri soggetti**, l'Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

MASSIMALE

Due possibilità di scelta:

MASSIMALI A CONSUMO IN ABBINAMENTO A POLIZZA RC ORDINARIA O CON POLIZZA ESCLUSIVAMENTE DEDICATA

Il professionista acquisterà massimale ed una volta non più capiente ne comprerà un altro



Attenzione a chi vincola la polizza non solo al massimale ma anche al **numero degli interventi asseverati**

POLIZZA SOLO DEDICATA A QUEL LAVORO

Acquisto polizza «**single project**» sempre considerando il minimo di € 500.000

MASSIMALE

Pro e contro

*...l'Agenzia delle entrate procederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione, **fino al 200% della detrazione usufruita.***

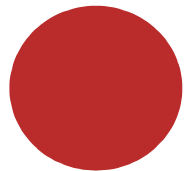
MASSIMALI A CONSUMO IN ABBINAMENTO A POLIZZA RC ORDINARIA O CON POLIZZA ESCLUSIVAMENTE DEDICATA – MINIMO € 500.000

Posso asseverare 5 interventi da 100.000 cadauno ma in caso di risarcimento danni per un singolo intervento anche superiore al 110% dell'importo dei lavori asseverato, il massimale è capiente

POLIZZA SOLO DEDICATA A QUEL LAVORO

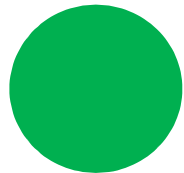
Acquisto polizza «**single project**» sempre considerando il minimo di € 500.000. In questo caso il massimale offerto dalle compagnie è al massimo il 110%

FRANCHIGIA O SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO



SCOPERTO IN %.

Ad esempio il 10% del danno che resta a carico del professionista



FRANCHIGIA FISSA.

Ad esempio 2.000€ indipendentemente dall'importo del danno

ATTENZIONE ALLE COMPAGNIE CHE PREVEDONO FRANCHIGIE O SCOPERTI PIU' ALTI E DIVERSI NEL CASO IN CUI L'ASSEVERATORE SVOLGA ANCHE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI FILIERA (CERT.URB., DIR.LAV., PROGETTAZIONE, APE...)

ATTIVITA' DI FILIERA CONSIGLI PER UNA POLIZZA RC ORDINARIA IDONEA

Verificare che la polizza di RC per attività ordinaria copra tali attività in particolar modo le certificazioni energetiche e le asseverazioni.

Il Tecnico Asseveratore o la sua compagnia di assicurazione potranno agire in RIVALSA nei confronti di altri tecnici della «filiera»

Verificare che la polizza non preveda **esclusioni** per danni derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti, benefici fiscali, incentivi e contributi.

Trattandosi di **DANNI DI NATURA**

PATRIMONIALE verificare che la polizza non abbia limitazioni di massimale. Alcune compagnie ad esempio prestano tali rischi fino ad una certa percentuale del massimale indicato in polizza.

VINCOLO DI SOLIDARIETA': prevedere che nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore dovrà rispondere di tutto quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Evitare le compagnie che rispondono solo per la quota parte di responsabilità dell'assicurato

Penale e sanzioni...

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

L'elenco delle attestazioni infedeli dovrà essere **trasmesso all'Agenzia delle entrate** per le attività che comportano la decadenza dal beneficio fiscale e l'eventuale risarcimento dei danni.

Nel caso di reato, si procederà invece con **sanzioni penali**.

Una polizza di Tutela legale prevede copertura per

1) Procedimenti penali

**2) Opposizione avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria
e/o non pecuniaria**

CONTATTI



Marco Oliveri
340 9558726



marco.oliveri@marsh.com

Grazie per l'attenzione



Il presente documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh che non possono essere condivise con terzi, senza previo consenso scritto di Marsh.

Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili, tuttavia Marsh non ne garantisce l'accuratezza. Marsh non si assume, inoltre, alcun obbligo di aggiornamento del documento e declina ogni responsabilità nei confronti dell'azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Qualsiasi dichiarazione relativa a questioni attuariali, fiscali, contabili o legali si basa esclusivamente sulla esperienza di Marsh quale broker assicurativo e consulente in materia di rischi e non deve essere considerata, in alcun modo, come parere di natura attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia, invece, di rivolgersi ai propri consulenti. Qualsiasi analisi e informazione resa con il presente documento è soggetta a incertezza intrinseca e il contenuto del presente documento potrebbe risultare compromesso nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nello stesso fossero inaccurati o incompleti o dovessero subire modifiche. Sebbene Marsh possa fornire consigli e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura e sulle misure da adottare in relazione allo specifico contesto sono di responsabilità dell'azienda, che decide cosa ritiene appropriato per la propria realtà.

Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman.

Copyright ©2021 Marsh S.p.A. Tutti i diritti sono riservati..